



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** – Componente

**Avv. Anna Cusimano** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Antongiulio Pieraccini (Tessera FISE n. 170/F)

**PREMESSO CHE**

- con atto di incolpazione depositato il 27 luglio 2020, la Procura Federale ha deferito il signor Antongiulio Pieraccini innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), con l'aggravante *ex art. 8 R.G.*, per avere lo stesso aggredito, in data 28 febbraio 2020 all'interno del Roma Pony Club il signor Alessandro Blasi, procurandogli ferite lacerocontuse e minacciandolo di morte. All'atto di deferimento la Procura allega, oltre ai verbali di audizione del Deferito, del segnalante e di persone informate dei fatti, atto di querela presentato dal signor Blasi alla Legione Carabinieri Lazio il 2 marzo 2020 nei confronti del signor Antongiulio Pieraccini; copia della cartella clinica di Pronto Soccorso del 28 e del 29 febbraio 2020 e documentazione fotografica;
- il deferimento trae origine dalla segnalazione inviata al Procuratore Federale dalla persona offesa;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per il 28 settembre 2020, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- il signor Antongiulio Pieraccini si è costituito in giudizio con memoria del 25 settembre 2020, nella quale ha riportato pedissequamente la denuncia di illecito disciplinare depositata dal Deferito alla Procura Federale, a carico del signor Alessandro Blasi, in cui, per quanto di interesse in questa sede, fornisce la propria rappresentazione dei fatti accaduti il 28 febbraio presso il Roma Pony Club tra lui e il signor Blasi, fornendo un elenco di persone informate dei fatti, formulando delle richieste istruttorie



alla Procura Federale e allegando “Verbali di sommarie informazioni”. Ha concluso chiedendo il proscioglimento;

- atteso l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid19, e in considerazione dell’intervenuta proroga al 31 ottobre 2020 della modalità di trattazione scritta o da remoto delle udienze (gs. L. 77/2020), in uno con le indicazioni di Sport e Salute S.p.A., in data 22 settembre 2020 il Tribunale Federale ha disposto il rinvio dell’udienza al 27 ottobre 2020, e la trattazione secondo le modalità indicate nell’Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all’Incolpato e alla Procura Federale;
- in vista dell’udienza la sola Procura Federale ha depositato note di trattazione nelle quali, impugnato e contestato tutto quanto dedotto *ex adverso*, in quanto infondato in fatto e in diritto, si è riportata all’atto di deferimento, rimettendosi alla valutazione di questo Tribunale per l’applicazione della sanzione.
- All’udienza del 27 ottobre 2020 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, ha esaminato le note di trattazione scritta, e ha assegnato termine alle Parti sino al 2 novembre 2020 per conclusioni e sino al 5 novembre 2020 per repliche.
- La sola Procura Federale ha, nei termini, depositato repliche, nelle quali ha contestato quanto dedotto *ex adverso* dalla Difesa del signor Pieraccini, riportandosi per il resto agli atti.

#### RITENUTO CHE

- Preliminarmente si rileva che non risultano formulate istanze istruttorie ammissibili dalla Difesa del Deferito. Nella memoria difensiva, infatti, si fa un generico riferimento a persone informate dei fatti, senza formulare istanza di escussione né relativi capitoli. Con riserva “*di indicare ulteriori testimoni e produzione documentale*”, mai indicati nel corso del procedimento. Ulteriori richieste non vengono formulate a questo Tribunale ma alla Procura e, in ogni caso, sono irrilevanti ai fini del decidere, alla luce della documentazione agli atti.
- Sempre in via preliminare si rileva che, attesa la diversa natura della responsabilità penale da quella disciplinare, l’esito di un giudizio penale non assume necessariamente portata vincolante in sede disciplinare, dovendo l’Organo di Giustizia Sportiva procedere ad autonoma rivalutazione dei fatti eventualmente acclarati in sede penale (vincolanti solo nella loro storicità), per stabilire se detti



## Federazione Italiana Sport Equestri

fatti assumano valenza disciplinare alla stregua dei parametri, oggettivi e soggettivi, fissati dalle norme di settore.

Tale principio generale è ribadito dall'art. 57, comma 5, lett. a), R.G., secondo cui *“l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto”*.

Posto quanto sopra, in ordine alla autonomia dei procedimenti, va rilevato che lo stesso art. 57, comma 5, lett. a) R.G., sembra fissare una sorta di pregiudiziale penale, prevedendo la sospensione del corso dei termini per la pronuncia della decisione dell'Organo di Giustizia Sportiva, *“se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna”*. Questa disposizione, in contrasto con la parte finale della stessa lettera a) del comma 5 dell'art. 57, sembra intendersi come espressiva di un effetto sospensivo dell'inizio del procedimento penale su quello disciplinare incardinato o da incardinare, sino alla sentenza penale definitiva.

Come è stato autorevolmente affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, *“l'apparente contrasto fra siffatte disposizioni, pur chiaramente rilevabile, non deve tuttavia essere esasperato. In quest'ottica, la norma va – ad avviso del Collegio – intesa nel senso di sancire un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare, e sui relativi termini, solo nel caso in cui l'incolpato sia stato arrestato o fermato o si trovi in stato di custodia cautelare”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Consultiva, n. 1/2016).

Il massimo Organo di Giustizia Sportiva ha evidenziato come il filo conduttore che unisce tutte le ipotesi di sospensione previste dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, e riprodotte dai Regolamenti delle singole Federazioni, è rappresentato dall'impossibilità per l'incolpato di partecipare al procedimento e, dunque, è posto a tutela del suo diritto alla difesa. Diritto che, ovviamente, non è compromesso dal mero esercizio dell'azione penale.

Come puntualmente rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport, *“A ritenere diversamente, a ritenere – vale a dire – che la norma determini una sospensione del procedimento disciplinare già a partire dal semplice “esercizio dell'azione penale” e sino all'esito del giudicato, si finirebbe non solo con il contraddire la riconosciuta autonomia dell'azione disciplinare da quella penale, ma anche con il diminuire l'efficacia dell'azione disciplinare”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, *ibidem*).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto che non risulta agli atti che il signor Pieraccini versi nella condizione di limitazione della libertà personale prevista dalla norma, quanto sostenuto



---

dalla Difesa del Deferito che, a riguardo, “Ritiene sommessamente questa difesa, che il Tribunale Federale, prima di esporsi con un giudicato, debba necessariamente attendere le pronunce della Procura della Repubblica (...)” oltre a essere inammissibile per le modalità in cui è stato formulato, non è altresì accoglibile.

- Passando all'esame del merito, la Difesa del Deferito, nella propria memoria di costituzione ha rappresentato che il signor Pieraccini, ex ufficiale dell'arma dei Carabinieri, istruttore di equitazione militare e istruttore FISE di III livello per meriti sportivi, è stato istruttore presso il Roma Pony Club, di cui il signor Blasi è Presidente, e che, per quanto di interesse nell'odierno procedimento, nell'ultimo periodo i rapporti tra i due si sono incrinati. Ha quindi fornito una descrizione dei fatti avvenuti tra i due il 28 febbraio 2020 all'interno della segreteria Roma Pony Club, secondo la quale il signor Blasi *“urlando si avvicinò a me tentando di colpirmi, a quel punto lo immobilizzai adagiandolo in terra, tentò ancora di colpirmi ma io lo trattenni dicendo che se si fosse fermato lo avrei lasciato. (...). Appena si calmò lo lasciai, lui si alzò dicendomi che mi avrebbe rovinato, ed uscì urlando, una volta all'esterno, riferiva falsamente che lo avevo picchiato dandogli due pugni in faccia”*. E ha allegato cinque verbali di sommarie informazioni, assunte dal Legale del Deferito ai sensi degli artt. 327 bis, 391 bis e 391 ter c.p.p., nelle quali i soggetti sentiti, con riferimento all'episodio in questa sede contestato al signor Pieraccini, hanno riferito di non avervi assistito. Solo il signor Nicolae Florin Barbulet ha dichiarato di essere entrato nella stanza in cui avveniva la colluttazione e di aver visto *“nella segreteria Antongiulio e il Presidente che stavano sdraiati per terra. Pieraccini stava tenendo le mani al Presidente, dicendogli di calmarsi. Il Presidente mi chiedeva di liberarlo”*.

Le audizioni delle altre persone sentite, acquisite agli atti, sono irrilevanti ai fini del decidere la fattispecie in esame, in quanto tutte *de relato*.

- Non è revocato in dubbio, neanche dalla Difesa del Deferito, che una colluttazione si è verificata presso il circolo ippico Roma Pony Club il 28 febbraio 2020 tra il signor Pieraccini e il signor Blasi. Sulla dinamica della stessa non vi è coincidenza nel racconto del segnalante e del Deferito.

Purtuttavia, la dichiarazione agli atti del signor Pieraccini, che ha affermato di aver immobilizzato in terra il signor Blasi, un uomo di 74 anni; la dichiarazione del signor Barbulet, prodotta dalla Difesa del Deferito, che ha affermato *“nella segreteria Antongiulio e il Presidente che stavano sdraiati per terra. Pieraccini stava tenendo le mani al Presidente, dicendogli di calmarsi. Il Presidente mi chiedeva di liberarlo”*, lasciano ritenere – nell'ambito dello *standard* probatorio richiesto nel procedimento disciplinare, che



Federazione Italiana Sport Equestri

non si spinge sino al superamento del ragionevole dubbio, ma si assesta sul confortevole convincimento del giudice in ordine ai fatti ascritti (cfr. *ex multis* Collegio di Garanzia, S.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016) – che il signor Blasi sia stato vittima di un'aggressione e non soggetto agente.

- Corroborano tale convinzione i referti di Pronto Soccorso agli atti. Ininfluenti, a riguardo, le dichiarazioni, prodotte dalla Difesa del Deferito, di soggetti che hanno affermato di non aver scorto segni evidenti di colluttazione sul volto del signor Blasi. I referti di Pronto Soccorso, infatti, hanno documentato: a meno di un'ora dall'evento, *“trauma del volto e del torace. Presenza di ecchimosi piramide nasale”* *“traumatismo della faccia e della regione auricolare destra”*. Trauma che appare coerente con la denunciata aggressione e che ha indotto il medico del Pronto Soccorso a richiedere altresì TC massiccio facciale, TC cranio encefalo, RX colonna cervicale e consulenza otorino. Con prognosi di 20 giorni lavorativi; e il giorno successivo *“trauma e presenza di ecchimosi regione dorso lombare”* *“ecchimosi regione del naso e labbro superiore destro”* *“area cutanea iperemica in corrispondenza della linea spondiloidea (...) ed ecchimosi paravertebrale sinistra dovute a trauma compressivo”*.

#### **RILEVATO CHE**

Il Collegio, in virtù dei dati oggettivi agli atti, ritiene provata la violenza in danno del denunciante, e il comportamento del signor Antongiulio Pieraccini gravemente irrispettoso dei doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza e probità previsti e sanzionati dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE in uno con ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere, ancor più in quanto il comportamento è stato tenuto da soggetto qualificato all'interno del sistema federale: istruttore di III livello; e nei confronti di persona anziana, oggettivamente più fragile. Comportamento aggravato, *ex art. 8* Regolamento di Giustizia FISE, dall'aver danneggiato la persona offesa, come documentato dai referti ospedalieri agli atti.

Né le circostanze richiamate dal signor Pieraccini nella propria memoria possono costituire attenuanti, non essendo supportate da alcun riscontro probatorio.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1 e l'art. 8 del Regolamento di Giustizia FISE

#### **APPLICA**

al signor Antongiulio Pieraccini, come in epigrafe generalizzato, la sospensione *ex art. 6, lett f)* R.G., dall'autorizzazione a montare e da ogni altra forma di tesseramento, per 6 (sei) mesi, e l'ammenda *ex art. 6, lett. c)* R.G. di € 2.000,00 (duemila/00).



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 6 novembre 2020.

**PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra**

**COMPONENTE: F.to Avv. Stefano Ciulli**

**COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano**